



Tribunale Ordinario di Venezia

Sezione Fallimentare

Decreto ai sensi dell'art. 10 L. 3/2012

Il Giudice delegato, dott.ssa Gabriella Zanon

rilevato che:

- Giorgio Marangon (residente in Venezia-Mestre, Via Cervino, n. 2/E) e Maria Urso (residente in Paseggia di Scorzè, Via Ponte Nuovo, n. 50), personalmente nonché nella loro qualità di soci illimitatamente responsabili della società "S.A.E. di Marangon Giorgio e Tagliapietra Valerio Erede S.n.c." (con sede legale in Chirignago, Via F.lli Cavanis, n. 46), hanno esposto di versare in una situazione di sovraindebitamento ed hanno depositato una proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti, ai sensi dell'art. 7, comma 1, L. 3/2012;
- ricorre la condizione di cui all'art. 6 L. 3/2012, trattandosi di soggetti non sottoposti né sottoponibili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II della L.3/2012 (nessuno dei requisiti di cui all'art. 1 comma 2, L. Fall. risulta integrato);
- i ricorrenti non risultano aver utilizzato negli ultimi cinque anni alcuno degli strumenti previsti dalla L. 3/2012, né hanno subito per cause a loro imputabili uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e

ritenuto altresì che la documentazione prodotta ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3 L. 3/2012 risulta completa, in quanto:

- i debitori hanno indicato nominativamente i creditori ed i rispettivi crediti ed hanno depositato le ultime tre dichiarazioni dei redditi nonché le scritture contabili degli ultimi tre esercizi corredate da dichiarazione che ne attesta la conformità all'originale;
- vi è in atti l'attestazione sulla veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, giudicati completi ed attendibili, nonché l'attestazione in ordine alla positiva fattibilità del piano, resa dall'organismo di Composizione della crisi dott. Dario Semenzato, professionista nominato con provvedimento del 14 ottobre 2016;

visto l'art. 10 L. 3/2012

FISSA

l'udienza del giorno 16 gennaio 2018, ad ore 13.00 avanti a sé presso il Tribunale di Venezia, per l'accertamento negativo di iniziative o atti fraudolenti secondo quanto prescritto dall'art. 10, comma 3, L. 3/2012.

DISPONE

la comunicazione del presente decreto entro il 7 dicembre 2017 ai creditori presso la loro residenza o la sede legale a mezzo per posta elettronica certificata, della proposta e del decreto contenente l'avvertimento dei provvedimenti che possono essere adottati ai sensi del comma 3 dell'art. 10 L. 3/2012;

ORDINA

la pubblicazione della proposta ~~con la relativa integrazione~~ nonché del presente decreto sul sito del Tribunale di Venezia nonché la pubblicazione degli stessi nel Registro delle Imprese;

ORDINA

la trascrizione presso gli uffici competenti, a cura dell'organismo di composizione delle crisi, del presente decreto in relazione agli immobili di cui il piano prevede la cessione a terzi;

DISPONE

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione divenga definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere:

1) iniziate o proseguite azioni esecutive individuali; 2) disposti sequestri conservativi; 3) acquistati diritti di prelazione sul patrimonio dei debitori che hanno presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

Si comunichi agli istanti ed al dott. Dario Semenzato.

Venezia, 08/11/17

Il G.D.

Dott.ssa Gabriella Zanon

